



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Settembre 2010

a cura
DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Stefano Ranucci

Roma, 27 ottobre 2010

LEGISLAZIONE **3**

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	3
Anagrafe Immobiliare Integrata e disciplina delle modalità di accesso per i Comuni	4
Fabbricati non dichiarati in Catasto e poteri istruttori dell’Agenzia del Territorio	5
Nuovi adempimenti per gli atti costitutivi di diritti reali su fabbricati e contratti di locazione	7

INTERPRETAZIONE **10**

TETTO AGLI INCARICHI DIRIGENZIALI APPLICABILE ANCHE AI COMUNI	10
--	-----------

GIURISPRUDENZA **12**

ILLEGITTIMA LA FISSAZIONE DELLE ALIQUOTE TARSU EFFETTUATA DALLA GIUNTA	12
---	-----------

LEGISLAZIONE

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO

Come noto¹ il *Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78* – la cd. manovra correttiva – ha previsto all'articolo 19 l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Catasto a opera dell'Agenzia del Territorio. Tale attività risponde alla finalità di recupero del gettito fiscale in relazione alle fattispecie impositive basate sui dati contenuti nel Catasto (imposte sui redditi, Ici, Tarsu e Imposta di Registro). Per l'aggiornamento delle informazioni catastali è prevista la collaborazione tra l'Agenzia del Territorio, gli Enti locali e gli organismi rappresentativi delle categorie professionali (Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati, Architetti, Geometri ecc.) previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

Come ricordato, le disposizioni contenute nell'art. 19 del Decreto Legge 78/2010 hanno come obiettivo principale il contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale nel settore immobiliare attraverso l'aggiornamento e l'allineamento delle banche dati catastali con quelle di pubblicità immobiliare. Tale finalità assume una particolare rilevanza anche alla luce dell'entrata a regime della riforma sul federalismo fiscale che prevede, quale principale fonte impositiva propria degli enti territoriali, un'imposta basata sugli immobili.

Sono quattro le linee direttrici dell'intervento normativo individuate dalla normativa:

1. costituzione e attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata a partire dal 1° gennaio 2011;
2. individuazione delle modalità di accesso alle informazioni catastali da parte dei Comuni;
3. recupero del gettito fiscale attraverso l'individuazione degli immobili non dichiarati in Catasto (cd. immobili fantasma) e delle variazioni non indicate;
4. obbligo di inserimento di informazioni di natura catastale nella registrazione dei contratti di locazione e previsione, per gli atti costitutivi di diritti reali su fabbricati, di specifiche dichiarazioni o attestazioni relative alla conformità delle informazioni catastali.

Le prime due direttrici di intervento sono finalizzate ad ottenere il miglioramento delle informazioni catastali, attraverso l'aggiornamento delle banche dati, e l'aumento della fruibilità di tali informazioni per i soggetti (Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio e Comuni) che effettuano l'attività di accertamento.

¹ Si veda l'Osservatorio Enti Locali del mese di Agosto 2010.

Il terzo tipo di intervento ha lo scopo di recuperare gettito fiscale evaso o eluso in relazione agli immobili rilevati dall'Agenzia del Territorio e che non risultano iscritti in Catasto, ovvero che hanno subito variazioni catastali non dichiarate.

La quarta tipologia di interventi, prevedendo obblighi di comunicazione delle informazioni catastali e di verifica delle conformità tra i dati catastali e le situazioni di fatto, persegue sia la finalità di garantire il costante aggiornamento delle informazioni catastali che quella di recuperare gettito fiscale eluso.

L'Agenzia del Territorio, per consentire una corretta e omogenea applicazione delle disposizioni contenute nell'*articolo 19 del DL 78/2010*, ha fornito una serie di indicazioni attraverso due distinte circolari: la *circolare n.2 del 9 luglio 2010* relativa all'attuazione delle disposizioni contenute nel *comma 14 del citato articolo 19* (nuovi adempimenti per gli atti costitutivi di diritti reali sui fabbricati) e la *circolare n. 3 del 10 agosto 2010* che chiarisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni dell'art 19, anche alla luce delle modifiche introdotte con la *legge 30 luglio 2010 n. 122* di conversione del decreto.

Anagrafe Immobiliare Integrata e disciplina delle modalità di accesso per i Comuni

L'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata era stata già prevista *all'art. 64 del DLgs 30 luglio 1999 n. 300*, con il *DL 78/2010* è stata definita nel 1° gennaio 2011 la data del suo effettivo avvio.

L'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata consentirà all'Agenzia del Territorio la piena integrazione, ai fini fiscali, delle banche dati dell'Agenzia stessa, rappresentando così un efficace strumento di supporto alla fiscalità immobiliare, nella misura in cui garantirà di:

- individuare correttamente gli immobili;
- definire per ciascuno di essi la relativa base imponibile;
- determinare il titolare dei diritti reali sull'immobile quale soggetto passivo dell'imposta.

La piena operatività dell'Anagrafe Immobiliare Integrata si realizzerà con la disciplina della cosiddetta "attestazione integrata ipotecario-catastale", per la quale si attende l'emanazione dei decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali decreti dovranno specificare la modalità di erogazione del servizio, gli effetti dell'attestazione integrata, la progressiva implementazione di ulteriori informazioni o servizi e i diritti dovuti per il rilascio dell'attestazione stessa.

A regime, il processo di aggiornamento e integrazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata dovrà tenere conto dei dati derivanti da altre fonti informative quali, per esempio, le informazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate relative alle successioni, i dati delle

transazioni immobiliari provenienti dai notai, gli atti di aggiornamento catastale redatti dai professionisti e le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate agli uffici tecnici dei Comuni.

L'accesso e la consultazione dei dati contenuti nell' Anagrafe Tributaria Integrata è garantito, a titolo gratuito, a tutti i Comuni; entro 60 giorni dalla attivazione dell'Anagrafe Tributaria Integrata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è tenuto a emanare uno o più decreti² che definiscano le modalità di accesso dei Comuni, anche al fine di contribuire al miglioramento e aggiornamento della qualità dei dati.

Al fine di garantire un continuo e proficuo interscambio di informazioni tra Agenzia del Territorio ed Enti locali, il *comma 4 dell'art. 19* ha stabilito che tutti i Comuni – ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano – possono consultare gratuitamente, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, le seguenti banche dati gestite dall'Agenzia del Territorio:

- catasto dei terreni;
- censuaria e cartografica;
- catasto edilizio urbano e delle superfici delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria.

In tal modo sarà possibile a cura dei Comuni segnalare eventuali difformità tra i dati dell'Agenzia e quelli in proprio possesso, ovvero utilizzare tali informazioni per una migliore e più puntuale attività di accertamento delle fattispecie impositive.

Fabbricati non dichiarati in Catasto e poteri istruttori dell'Agenzia del Territorio

Tra le disposizioni contenute nell'art. 19 di sicuro interesse è la disciplina relativa alla regolarizzazione degli immobili non dichiarati al Catasto, ovvero dei cosiddetti “immobili fantasma”. Il *comma 7 dell'art. 19* ha fissato al 30 settembre 2010 il termine per l'ultimazione delle operazioni di verifica amministrative, telerilevamento e sopralluogo sul terreno³ finalizzata alla individuazione delle seguenti tipologie di fabbricati:

- i fabbricati per i quali sia venuto meno il requisito della ruralità a fini fiscali;
- gli immobili non dichiarati al Catasto;

² Il sistema di regole tecnico-giuridiche che disciplinerà l'accesso dei Comuni all'Anagrafe Immobiliare è definito con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

³ L'attività di rilevamento è stata stabilita con il comma 36 dell'art. 2 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 e successive modificazioni.

- gli immobili (o loro porzioni) iscritti al Catasto come in corso di costruzione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

L'attività di verifica condotta negli anni dal 2007 al 2009 dall'Agenzia del Territorio, anche grazie al contributo dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ha portato alla individuazione di più di due milioni di particelle catastali sulle quali sono stati identificati fabbricati non dichiarati al Catasto. La verifica, consistente in un confronto tra le ortofoto⁴ digitali ad alta risoluzione e la cartografia catastale, ha determinato, su un totale di circa 425 mila particelle catastali accertate e l'accatastamento di circa 262 mila nuove unità urbane, con un recupero di ben 145 milioni di rendita catastale accertata⁵.

Il legislatore ha riconosciuto con il *DL 78/2010* la possibilità per i proprietari degli immobili rilevati, di regolarizzare la propria posizioni ai fini fiscali. Sulla base di quanto stabilito dal *comma 8 dell'art. 19* il 31 dicembre 2010 scade, infatti, il termine per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale per i titolari di diritti reali sulle seguenti tipologie di immobili:

- immobili che non risultano dichiarati in Catasto (cd. immobili fantasma);
- immobili oggetto di interventi edilizi tali da determinare una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto;
- fabbricati iscritti al catasto dei terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

A seguito della presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento l'Agenzia del Territorio provvede alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati e rende disponibili tali informazioni ai Comuni (attraverso il Portale dei Comuni) affinché effettuino i relativi controlli di conformità urbanistico-edilizia.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, l'Agenzia del Territorio procede, per gli immobili non iscritti in catasto - nelle more dell'iscrizione definitiva in catasto - all'attribuzione di una rendita presunta da iscrivere transitoriamente, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni la norma prevede anche la possibilità di stipula di convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali.

⁴ Una ortofoto è una fotografia aerea che è stata geometricamente corretta e georeferenziata in modo che la scala di rappresentazione della fotografia sia uniforme, cioè la foto può essere considerata equivalente ad una mappa.

⁵ Fonte dati: Guida agli Enti Locali – il sole 24Ore, n. 35 del 4 settembre 2010 pag. 75

La norma, inoltre, precisa che, sempre nell'ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione da parte del soggetto obbligato, gli oneri derivanti dall'attività di iscrizione e definizione della rendita sono a carico del soggetto inadempiente.

Analogamente, nell'ipotesi di mancata dichiarazione di aggiornamento catastale per gli immobili già iscritti in catasto che hanno subito delle variazioni, la norma prevede che l'Agenzia del Territorio proceda agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni e con la facoltà di stipulare, per tali operazioni apposite convenzioni con gli ordini professionali.

A partire dal 1° gennaio 2011 il comma 12 dell'art. 19 prevede che l'Agenzia del Territorio attui un periodico e costante monitoraggio del territorio in collaborazione con gli Enti locali. Le forme di collaborazione dei Comuni con l'Agenzia in relazione al monitoraggio degli immobili non accatastrati sono deliberate dai Consigli Tributari.

Nuovi adempimenti per gli atti costitutivi di diritti reali su fabbricati e contratti di locazione

Tra le innovazioni di maggiore rilevanza introdotte dall'art. 19 devono essere sicuramente ricomprese le disposizioni del *comma 14* che aggiunge il *comma 1-bis all'art. 29 della legge n. 52 del 27 febbraio 1985*.

In base al *comma 1 bis* introdotto con la manovra correttiva: “tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti, il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”

In base alle nuove disposizioni ogni atto tra vivi costitutivo di diritti reali su fabbricati esistenti (a esclusione della costituzione di garanzie reali) rappresenta un momento di verifica della corrispondenza tra la situazione di fatto del fabbricato e le informazioni iscritte in catasto.

Il meccanismo introdotto dal *comma 14 dell'art. 19* stabilisce, infatti, che negli atti di cui al punto precedente debbano essere indicate le seguenti informazioni:

- l'identificazione catastale dell'immobile;
- il riferimento alle planimetrie depositate in catasto.

Inoltre, gli intestatari dei diritti reali relativi ai fabbricati devono rilasciare una dichiarazione che attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ovvero presentare un'attestazione di conformità in tal senso rilasciata da un tecnico abilitato all'aggiornamento catastale. Infine i notai, prima della stipula dei predetti atti dovranno individuare l'intestatario catastale e la relativa conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Nell'ipotesi di mancato adempimento a tali disposizioni è prevista la nullità dell'atto costitutivo del diritto reale sul fabbricato. Pertanto per tutte le operazioni di compravendita immobiliare e o di locazione di fabbricati, la mancata dichiarazione/attestazione di conformità, prescritta dal comma 1 bis, determina la nullità dell'atto e, quindi, dell'operazione che può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

Data la rilevanza degli effetti del mancato adempimento delle disposizioni in oggetto, l'Agenzia del Territorio ha emanato due distinte circolari (la n. 2 del 09/07/2010 e la n. 3 del 10/08/2010) per la disciplina degli aspetti applicativi e di dettaglio.

In primo luogo l'Agenzia del Territorio individua la *ratio* della disposizione nella necessità di garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe Immobiliare Integrata (si veda il paragrafo precedente) in termini di coerenza sostanziale e non solo formale; inoltre, ulteriore finalità ravvisata dall'Agenzia è quella di fare emergere possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale nel settore immobiliare, connessi al mancato aggiornamento dei dati oggettivi delle unità immobiliari ai quali può corrispondere una maggiore redditività.

L'agenzia ha poi chiarito quali tipologie di informazioni devono essere oggetto della dichiarazione e quali sono le variazioni ritenute rilevanti per l'Agenzia.

In base alle indicazioni delle richiamate circolari, sono considerati rilevanti ai fini catastali tutti gli interventi che hanno avuto effetti sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili. In particolare, *“l'obbligo di dichiarazione sussiste nei casi in cui la variazione incide sullo stato, la consistenza, l'attribuzione della categoria catastale e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni, o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso ecc. Non assumono, quindi, rilievo ai fini della dichiarazione le variazioni*

*dei toponimi, dei nomi dei confinanti e di ogni altro elemento, anche di carattere grafico convenzionale, non influente sulla corretta determinazione della rendita.”*⁶

L’Agenzia, inoltre, chiarisce che, nell’ipotesi in cui la planimetria catastale non riproduca fedelmente la configurazione reale ed attuale dell’immobile, l’intestatario dovrà presentare una denuncia di variazione allegando la nuova planimetria aggiornata con lo stato reale dell’immobile; in tale caso sono applicabili, oltre ai tributi previsti, anche le sanzioni.

Per quanto attiene alle tipologie di unità immobiliari per le quali è richiesta la dichiarazione di conformità, l’Agenzia del Territorio ha chiarito che sono escluse da tale obbligo le seguenti tipologie di fabbricati:

- le particelle censite al Catasto dei terreni;
- i fabbricati rurali censiti al Catasto dei terreni (che non abbiano perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali);
- i fabbricati iscritti in Catasto come unità collabenti⁷ al gruppo F/2;
- i fabbricati iscritti in Catasto come in corso di costruzione o in corso di definizione;
- il lastrici solari, le aree urbane e i beni comuni non censibili (es. androni, scale, cortili, terrazzi e l'alloggio del portiere laddove condominiale).

⁶ Cfr. Circolare Agenzia del Territorio n. 2 del 09/07/2010.

⁷ Le unità collabenti sono unità che in parte o in toto sono inabitabili quali ad esempio le unità parzialmente demolite, dirute, o che, in ogni caso, non producono reddito.

INTERPRETAZIONE

TETTO AGLI INCARICHI DIRIGENZIALI APPLICABILE ANCHE AI COMUNI

Con la *delibera n. 44 del 17 giugno 2010* la Corte dei Conti sezione regionale per la Puglia ha sancito la sottoposizione alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 150/2009 (cd. Decreto Brunetta) in relazione al limite al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato anche agli Enti Locali.

La Corte contabile era chiamata ad esprimere il proprio parere in merito all'applicazione agli enti locali delle disposizioni contenute nell'*art 40 del D.Lgs 150/2009* e della modalità di coordinamento delle disposizioni in esso contenute con le disciplina dettata dal *art. 110 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)*.

Come noto, infatti, il *D.Lgs. 150/2009 all'art. 40* ha previsto⁸ per tutte le amministrazioni pubbliche un tetto numerico nell'affidamento degli incarichi dirigenziali pari al 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Il *D.Lgs. 150/2009*, estendendo tale limite a tutte le amministrazioni pubbliche e pertanto anche agli Enti Locali, ha determinato un problema di incompatibilità con le disposizioni del Testo Unico Enti Locali che all'*art. 110* non prevedeva alcun limite numerico all'affidamento di incarichi dirigenziali.

La Corte dei Conti, a seguito di un'attenta analisi delle disposizioni legislative, ha rilevato la *palese conflittualità* tra la norma contenuta *all'art. 110 comma 1 del TUEL* e le disposizioni dei *commi 6 e 6 bis dell'art. 19 del D.Lgs 165/2001* estese per effetto dell'*art. 40 comma 1 lettera f del D.Lgs 150/2009* a tutte le amministrazioni pubbliche. La Corte contabile ha precisato che le richiamate disposizioni del TUEL devono ritenersi abrogate dalle nuove disposizioni legislative in relazione ai seguenti due aspetti: in primo luogo la legge di delega 15/2009 che ha dettato i principi e i criteri in materia di dirigenza pubblica ha demandato il legislatore delegato alla ridefinizione della disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo comunque la riduzione, rispetto alle normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi. In secondo luogo, i magistrati contabili sostengono che una lettura costituzionalmente orientata del corpo normativo, non può che confermare la tesi dell'intervenuta abrogazione dei *commi 1 e 2 dell'art. 110 del TUEL*,

⁸ L'art. 40 ha inserito il comma 6 ter all'art. 19 del D.Lgs 165/2001.

esistendo una stretta correlazione tra la struttura del rapporto di lavoro della dirigenza e l'effettività della distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione, in chiave strumentale al rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.

In ultimo la Corte risolve la questione relativa alla individuazione della percentuale da utilizzare per gli enti locali nella definizione del tetto agli incarichi dirigenziali, infatti, la contrattazione collettiva per gli enti locali non prevede la distinzione tra dirigenza di prima o di seconda fascia. Secondo i Giudici della Corte, appare in ogni caso ragionevole che debba essere utilizzata la percentuale dell'8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia in considerazione del fatto che la percentuale più elevata è prevista per la dirigenza statale di prima fascia, ovvero addetta ad uffici di livello dirigenziale che non trova previsione equipollente nell'amministrazione locale.

**ILLEGITTIMA LA FISSAZIONE DELLE ALIQUOTE TARSU EFFETTUATA
DALLA GIUNTA**

Ancora una volta la Corte di Cassazione si pronuncia in merito all'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Con la *Sentenza n. 14376 del 15 giugno 2010* la Suprema Corte ha, infatti, stabilito la illegittimità degli atti impositivi scaturenti da variazioni delle aliquote Tarsu deliberate dalla Giunta e ha ribadito, in tal modo, la competenza esclusiva del Consiglio comunale in merito alla definizione e variazione delle tariffe.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione era chiamata a valutare il ricorso proposto dal Comune di Casalborgone (TO) avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato la sentenza del Commissione provinciale di Torino, di annullamento di una cartella di pagamento relativa alla tassa sui rifiuti. La Commissione tributaria provinciale aveva disposto l'annullamento dell'atto impositivo sulla base del rilievo che esso era derivato da una delibera di approvazione delle tariffe della Giunta comunale, mentre tale materia rientrava nella competenza esclusiva del Consiglio comunale.

Il Comune ricorrente sosteneva, tra le altre motivazioni, la legittimità dell'atto impositivo, in quanto *“in conformità alle disposizioni vigenti, la Giunta sarebbe competente a variare le tariffe TARSU già istituite con pregressa delibera del Consiglio comunale”*.

In merito a tale punto, la Corte di Cassazione richiamando un proprio consolidato orientamento (si vedano le *sentenze Cass. N. 23836 del 2009 e Cass. n. 16870 del 2003*) ha ribadito il principio in virtù del quale: *“in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, [... è demandata] alla competenza dei Consigli comunali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; e che pertanto, competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote del tributo [è] il predetto organo consiliare.”*

La Corte ha, inoltre, specificato che il Consiglio comunale è competente in via esclusiva non solo per l'istituzione, ma anche per l'adeguamento delle tariffe; la competenza del Consiglio comunale è ascrivibile, in primo luogo, all'enunciato normativo, nella misura in cui non consente una discriminazione tra fissazione delle tariffe e loro adeguamento. Secondariamente, anche l'adeguamento delle tariffe implica l'esercizio di un potere impositivo che è attribuito dalla legge, in via esclusiva, all'organo comunale rappresentativo.

L'adeguamento delle tariffe non rappresenta altro che la determinazione del *quantum debeatur* e non ha natura diversa dall'atto istitutivo della prestazione patrimoniale.

In base a tali motivazioni la Corte rigettando il ricorso del Comune di Caslborgone ha confermato le sentenze dei precedenti gradi di giudizio relative all'annullamento della cartella esattoriale.